

ART. 1 Denominazione e sede

Nello spirito della Costituzione della Repubblica italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione non riconosciuta, denominata "ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA PALAZZOLESE" con sede in Palazzolo sull'Oglio, in via Omboni 4, costituita il 22/9/1986 con atto notarile in Cividino di Castelli Calepio e registrato a Romano di Lombardia il 2/10/1986 atto n. 815 é centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, la cui attività é espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo ed é retta dal presente statuto.

La denominazione ufficiale può essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo.

La sede sociale può essere trasferita, ciò non costituisce variazione dello Statuto, e viene determinato dal Consiglio Direttivo.

L'associazione potrà, inoltre, costituire delle sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

ART. 2 Scopi

L'associazione ha come finalità lo sviluppo e la diffusione delle pratiche sportive intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica e ricreativa con particolare riferimento alla pratica della pallavolo e altre discipline sportive.

A tale scopo l'associazione potrà gestire impianti sportivi, organizzare gare e tornei, campionati, manifestazioni sportive e porre in essere ogni altra iniziativa utile per la propaganda degli sport in genere.

L'associazione ha per finalità l'esercizio in via stabile e principale, dell'organizzazione e della gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività dilettantistica; lo sviluppo delle attività sportive dilettantistiche fornendo adeguata assistenza ai propri associati e tesserati attraverso la promozione, la diffusione e l'esercizio di tutte le attività sportive dilettantistiche di settore, esercitate con modalità competitiva, comprese le attività didattiche, di formazione, di preparazione ed assistenza per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive e nella formazione tecnica e sportiva, il tutto avvalendosi di modalità online, stage formativi, corsi in presenza, open day dedicati.

L'associazione non ha scopi di lucro; gli eventuali proventi dell'attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportive. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale salvo che questo sia imposto dalla legge.

L'associazione può esercitare attività diverse da quella principale, purché in via secondaria e strumentale ad essa, nei modi e limiti della normativa vigente.

ART. 3 Affiliazione

L'associazione é affiliata alla FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo). Con l'affiliazione si accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del Dipartimento dello Sport ed a tutte le disposizioni statutarie della FIPAV e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della FIPAV dovessero adottare a suo carico,

nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinari attinenti all'attività sportiva.

Con delibera del Consiglio Direttivo l'associazione potrà aderire ad altre associazioni e potrà affiliarsi ad Enti di promozione sportiva, ad organismi aderenti al Dipartimento dello Sport, alle federazioni sportive nazionali o locali, nominando specifici responsabili.

Costituiscono parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei regolamenti federali per la parte relativa alle associazioni affiliate.

ART. 4 Funzionamento

L'associazione garantirà la democraticità della struttura e l'elettività delle cariche in base a principi di uguaglianza. L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie degli aderenti all'associazione, per i quali potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi o indennità congrui ed adeguati rispetto all'impegno richiesto.

Nel caso l'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di collaboratori di lavoro autonomo.

Art. 5 Domanda di ammissione

L'associazione si può comporre di un numero illimitato di associati. Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati dal Consiglio Direttivo. Nel caso di domanda presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la podestà parentale.

Il genitore che sottoscrive la domanda di adesione, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e si prevede che il diritto di voto é riconosciuto agli associati maggiorenni, quindi viene garantito ai genitori degli associati minorenni il diritto di votare in rappresentanza dei minori. Ai minori é garantito il diritto di parola.

Art. 6 Durata

L'associazione ha durata illimitata. La stessa comunque non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state attuate, salvo diversa decisione assunta dall'apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

Art. 7 Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione é costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati o pervenuti da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati o enti, entrate commerciali connesse all'attività istituzionale, dalle eventuali sovvenzioni del Coni, delle Federazioni sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.

Art. 8 Quota associativa

Gli associati sono obbligati al versamento della quota associativa annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Ove in regola con tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all'assemblea. La quota e/o gli eventuali contributi associativi non sono trasmissibili.

Art. 9 Decadenza dei soci

Gli associati cessano di appartenere all'associazione per recesso, per decadenza, per esclusione o causa di morte. Il recesso si verifica quando l'associato presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentato almeno tre mesi prima. L'associato é dichiarato decaduto quando non esplica più l'attività per la quale é stato ammesso.

L'associato é escluso quando é inadempiente nel pagamento della quota associativa annuale, quando non ottempera agli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. La decadenza o esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, sentito l'associato interessato. La delibera deve essere comunicata allo stesso con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Tale provvedimento viene meno per morosità.

Avverso la delibera di decadenza o di esclusione, l'associato può ricorrere all'assemblea; il ricorso, che sospende la delibera, deve essere proposto, pena decadenza, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente. L'associato escluso con provvedimento definitivo non potrà piu' essere ammesso.

Art. 10 Organi

Sono organi dell'associazione: l'Assemblea generale dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente dell'associazione, il Vicepresidente, il Segretario.

Art. 11 Assemblea

L'assemblea generale dei soci é la riunione in forma collegiale degli associati ed é il massimo organo deliberativo dell'associazione ed é convocata in sessioni ordinarie o straordinarie. All'assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa.

Art. 12 Compiti dell'assemblea

L'assemblea convocata in via ordinaria:

approva il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo;
delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame;
nomina per elezione e scrutinio segreto e con tre distinte votazioni il Presidente dell'associazione, il Vicepresidente ed il Consiglio Direttivo.

L'assemblea convocata in via straordinaria:

delibera le modifiche statutarie o lo scioglimento dell'associazione;
viene convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o sia richiesto da almeno un decimo degli associati indicando l'argomento della riunione. In questo caso la convocazione é atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti. Il

presidente dell'assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Art. 13 Riunione e costituzione dell'Assemblea

L'assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario. L'assemblea é convocata con delibera del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e/o nei locali di ritrovo abituale (esempio le palestre). Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare. Potranno prendere parte all'assemblea ordinaria e straordinaria dell'associazione, i soci in regola con il versamento della quota annuale. L'assemblea può essere convocata e svolta anche in modalità telematica attraverso idonea piattaforma e dovrà essere redatto un apposito Regolamento che normi l'utilizzo di detta modalità.

Ogni partecipante all'assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. L'associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato purché munito di delega scritta, ogni associato non può essere portatore di più di una delega.

L'assemblea é validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere, salvo quelle aventi ad oggetto le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell'associazione, sono approvate nell'assemblea in prima

convocazione, ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti ed in seconda convocazione, ove ottengano la maggioranza relativa dei voti. Le modifiche allo statuto e lo scioglimento dell'associazione sono validamente approvate dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, le prime con la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti gli associati, il secondo con la maggioranza dei tre quarti dei voti spettanti, con esclusione delle deleghe.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantire la massima diffusione.

Art. 14 Presidente

Il Presidente dell'associazione é eletto dall'assemblea tra gli associati e rappresenta l'associazione e ne manifesta la volontà.

Art. 15 Vicepresidente

Il Vicepresidente dell'associazione é eletto dall'assemblea tra gli associati e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimenti temporanei ed in quei compiti in cui venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo del Presidente egli rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione, entro un mese dalla sostituzione, dell'assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

Art. 16 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo é composto dal Presidente dell'associazione che lo

presiede, dal Vicepresidente e da almeno cinque Consiglieri, l'assemblea può variarne il numero, purché dispari. Il Consiglio nomina al proprio interno il Segretario. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni e non ricoprano cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa Federazione Sportiva Nazionale o Ente di Promozione sportiva riconosciuti dal Coni o dal CIP, non abbiano riportato condanne, passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una federazione sportiva nazionale, a squalifiche o sospensioni, per periodi complessivi non superiori ad un anno.

Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni assembleari e dirige l'associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, delibera sulle domande di ammissione dei soci, redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea, fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta l'anno e convoca l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci, redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati, adotta i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovesse rendere necessario, attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine

del giorno. Il Presidente é obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti del Consiglio. La riunione del Consiglio é valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente é determinante. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantire la massima diffusione.

Art. 17 Segretario

Il Segretario é nominato dal Consiglio al suo interno. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo ed attende alla corrispondenza.

Art. 18 Decadenza degli organi associativi

I titolari degli organi associativi decadono:

per dimissioni o per revoca quando non esplicano più l'attività associativa inerente alla loro carica o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall'assemblea degli associati, sentito il Dirigente per la quale é proposta. Le dimissioni, o la revoca, del Presidente dell'associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari. In tal caso si applica la disposizione di cui al precedente art.15 comma 2.

Le dimissioni o la revoca degli altri dirigenti determina la loro sostituzione

con il primo dei non eletti nell'ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo. In mancanza dei non eletti si procederà alla convocazione dell'assemblea per l'elezione integrativa.

Art. 19 Obblighi di comunicazione

La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate alla Federazioni od Enti ai quali l'associazione è affiliata unitamente a copia del verbale.

Art. 20 Bilancio

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare. Ogni associato, in occasione dell'approvazione, potrà avere accesso a detti documenti. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

L'incarico della gestione amministrativo-contabile dell'associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata al Segretario e/o un Tesoriere all'uopo nominato.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 21 Rappresentanti degli atleti e dei tecnici

Il Presidente con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali vigenti, convoca e presiede riunioni degli atleti/e tesserati, nonché

ove non vi siano le condizioni, dei tecnici, per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante di atleti/e e del rappresentante dei tecnici. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione alle Federazioni o Enti di appartenenza, per il costante aggiornamento degli atti federali.

Art. 22 Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, dovrà essere devoluto, secondo la delibera dell'assemblea che ne decide lo scioglimento, ad altra associazione con finalità analoghe o avente fini di pubblica utilità, in mancanza, vengono devoluti ad una società sportiva senza scopo di lucro della medesima provincia, designata dalle Federazioni o Enti di appartenenza.

Art. 23 Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi, saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione interessata. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della Federazione, questo sarà composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Brescia. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra parte con lettera

raccomandata a.r. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'arbitrato avrà sede nel tribunale di Brescia ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale. Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione o Ente di appartenenza.

Art. 24 Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli statuti e dei regolamenti delle Federazioni alle quali si è affiliati ed in subordine le norme degli artt. 36 e ss del Codice Civile.

Il presente statuto, approvato dall'associazione nella riunione del 23 febbraio 2024, è stato letto, approvato e sottoscritto a Palazzolo s/Oglio il 23/2/2024.

Presidente Marella Cesare

Segretaria Lini Fernanda